

LAZIO

L.R. 23/11/2022, n. 19

Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie.

Pubblicata nel B.U. Lazio 24 novembre 2022, n. 97.

IN VIGORE DAL 17 AGOSTO 2023

Art. 9

Disposizioni varie

148. Alla *legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 (Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo)* e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 è aggiunta la seguente:

"g-bis) svolge la funzione di raccordo nella realizzazione di interventi in materia di cinema e audiovisivo per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, attraverso l'istituzione, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, di un'apposita struttura di coordinamento nell'ambito del sistema organizzativo regionale di cui al *regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1* (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche. La struttura regionale di coordinamento di cui alla presente lettera, promuove, in particolare, strategie unitarie nella realizzazione di campagne di comunicazione e di manifestazioni, anche a carattere nazionale e internazionale, volte al consolidamento del settore regionale del cinema e dell'audiovisivo.";

b) alla lettera o) del comma 2 dell'articolo 7 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nel rispetto degli indirizzi della Regione e in coordinamento con la struttura regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g-bis)".

149. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione "Film Commissione di Roma e del Lazio" di cui all'*articolo 7 della L.R. n. 5/2020*, in comodato d'uso gratuito e per la durata di tre anni, una porzione dell'immobile in propria disponibilità sito in Roma, via di Campo Romano, n. 8, non superiore a 150 metri quadrati, o di altro immobile nell'ambito del proprio patrimonio disponibile, da adibire a sede istituzionale dell'ente.

150. All'*articolo 18 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4*, relativo a disposizioni per gli incarichi dei dipendenti regionali, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica la parola: "dipendenti" è sostituita dalla seguente: "dirigenti";

b) al comma 1:

1) la parola: "dipendente" è sostituita dalla seguente: "dirigente";

2) le parole: "o del personale non dirigenziale" sono soppresse.

151. Al fine di realizzare festival, rassegne e altre manifestazioni nelle arene di cui all'*articolo 3, comma 2, lettera u), della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5* (Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo), l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 18, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale è incrementata per un importo pari a euro 700.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1".